



COMUNE DI SANT'ARCEANGELO

(Provincia di Potenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 62 Del 08-04-2022

Oggetto: Legge n. 311.2004 - Assegnazione temporanea della dipendente a tempo pieno ed indeterminato dott.ssa Annalisa Laurita presso il Comune di Castelsaraceno. Provvedimenti

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 11:00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE	SINDACO	Presente
PESCE ANTONELLA	VICE SINDACO	Presente
LA GROTTA ANNA FELICIA	ASSESSORE	Assente
FANTINI ROBERTO	ASSESSORE	Presente
MARTORANO ANTONIO	ASSESSORE	Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **Presidente LA GROTTA SALVATORE**, in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI**

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto: “**Legge n. 311.2004 - Assegnazione temporanea della dipendente a tempo pieno ed indeterminato dott.ssa Annalisa Laurita presso il Comune di Castelsaraceno. Provvedimenti**”

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la nota del Comune di Castelsaraceno acquisita agli atti dell'Ente con prot. 4371 dello 07.04.2022, in atti, con la quale il Sindaco del citato Ente chiede a questa amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo della dott.ssa Annalisa Laurita, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di cat. D posizione economica D1 di questo Ente, in qualità di Responsabile di Area Amministrativa, ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30-12-2004 n. 311, a tempo determinato e parziale di tipo verticale, per un periodo di 9 mesi per n. 3 ore settimanali, sino a conclusione delle prove selettive, al di fuori del normale orario di lavoro, con sottoscrizione di contratto individuale per la costituzione del rapporto di lavoro di Cat. D p.e. D1 per l'assunzione dell'incarico ad interim della P.O. Area Amministrativa;

Dato atto che la dipendente interessata ha manifestato disponibilità in tal senso;

Visto l'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 che prevede testualmente: “*I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”;

Viste le seguenti disposizioni normative suffragate da consolidata giurisprudenza in materia ed in particolare:

- a) Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione prima, n. 2141/2005 in data 25.5.2005, in merito alle problematiche applicative dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004.
- b) Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie n. 2/2005 del 21.10.2005, di recepimento del parere del Consiglio di Stato;

Atteso che è stato evidenziato anche da parte di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (cfr. Corte dei Conti della Lombardia parere n. 3/2009) quanto segue:

1. che la *ratio* della disposizione inserita nell'art.1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n.311, è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti e che l'art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2005, introducendo nei comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando, consente a questi ultimi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
2. che la norma è considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato;

Rilevato che recentemente è intervenuta la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), che nell'intento di perfezionare i criteri di flessibilità da parte delle pubbliche amministrazioni, causa principale del fenomeno del precariato, mediante l'art. 3, comma 79, ha introdotto una disciplina correttiva attraverso la riformulazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale attualmente prescrive:

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non

per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

Atteso che nonostante le innovazioni legislative, è stato ritenuto che l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore poiché, alla luce dei chiarimenti del Consiglio di Stato resi con parere n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

Atteso, pertanto, che tale norma rivestendo carattere di specialità, non può essere abrogata dalla sopravvenuta disciplina generale di cui al nuovo art. 36 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, per il principio "*lex posterior generalis non derogat priori speciali*" e che l'abrogazione, nel caso in esame, non è poi configurabile in ragione della sostanziale diversità delle due norme:

Il comma 557, infatti, detta una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie.

L'art. 36 comma 3, invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di "esigenze temporanee ed eccezionali" (presupposto mancante nel comma 557), e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo sine die nell'altra norma.

Rilevato che in termini analoghi, si sono pronunziati il Consiglio di Stato, I^a sezione, con il parere del 25 maggio 2005 n. 2141, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nel contesto del parere n. 17/2008 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con la circolare n. 4 del 18 aprile 2008;

Atteso, inoltre, che in virtù del rilievo che l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando, il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato e che il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico e che l'orario di lavoro non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;

Visto l'articolo 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

Visto l'art. 4 comma 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999. (*c.d. code contrattuali, firmato il 14 settembre 2000*);

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005;

Visti i pareri n. 3 e 23 del 2009 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;

Visto l'art. 4 del Ccnl del 14.9.2000;

Visto il CCNL del 21.5.2018;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 48 del Tuel;

Visto il regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi;

su proposta del Sindaco

PROPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di autorizzare la dott.ssa Annalisa Laurita, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di cat. D posizione economica D1, a sottoscrivere con il Comune di Castelsaraceno debito rapporto di lavoro di lavoro a tempo parziale verticale e determinato per l'assunzione dell'incarico ad interim della P.O. Area Amministrativa, cat. D p-e- D1, per massimo n. 3 ore settimanali al di fuori del normale orario d'obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, per un periodo di 9 mesi come sopra meglio specificato;

Di stabilire flessibilità lavorativa in merito alle giornate di presenza presso il suddetto comune previo semplice accordo anche verbale tra i due Enti ed in ogni caso al di fuori dell'orario di lavoro che la dott.ssa Laurita svolge presso questo ente;

Di dare atto che farà carico direttamente al Comune di Castelsaraceno la spesa del dipendente de quo, secondo le normative vigenti in materia;

Di stabilire l'utilizzo della predetta dipendente con decorrenza a far data dal primo giorno utile all'espletamento degli atti;

Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castelsaraceno per il più a procedersi;

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**
F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Annalisa LAURITA

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA-COMMERCIO-POLIZIA AMM/IVA
F.to Cap. Emilio PANARIELLO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
F.to Dott.ssa Domenica Maria RINALDI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Ing. Salvatore LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Responsabile della Pubblicazione,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

all'Albo Pretorio dal 11-04-2022 al 26-04-2022

Nr. _____ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss. mm. ii senza reclami od opposizioni.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Sig. Giovanni DI GENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, li _____

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sant'Arcangelo, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Filomena PANZARDI

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot. n° _____ in data _____ così come prescritto dall'art. 125 del D.L.gs. n. 67/2000.

La presente deliberazione:

- **è divenuta esecutiva il giorno 08-04-2022:**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Filomena PANZARDI